



COMUNE DI CASALETTO CEREDANO PROVINCIA DI CREMONA

26010 VIA MARCONI 12 – TEL. 0373 262 305 – FAX 0373 262 112 – P. IVA 0033 0940 198

ORDINANZA N. 7/2022

ORDINANZA

Oggetto : LIMITAZIONE EMISSIONI ACUSTICHE SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI E LIMITI ORARI INTRATTINEMENTI.

IL SINDACO

Premesso che, al fine di salvaguardare la quiete pubblica ed il riposto dei cittadini, si ritiene opportuno adottare apposito provvedimento procedendo a stabilire gli orari entro i quali consentire agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero Bar, Ristoranti, Trattorie, Pizzerie e Paninoteche, lo svolgimento di attività che comportano emissioni sonore e rumorose;

Considerato che l'esperienza registrata ha dimostrato che le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti, bevande e affini o complementari vengono spesso a costituire, nella realtà, una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si avverte l'esigenza di garantire il giusto equilibrio fra le diverse necessità;

Considerato che i lamentati inconvenienti si esplicano anche negli spazi esterni antistanti gli esercizi pubblici, dove i clienti stazionano fino a tarda ora, anche dopo la chiusura di locali;

Preso atto delle segnalazioni dei cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici, i quali reclamano condizioni di migliore vivibilità, sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, a tutela della quiete e della salute pubblica;

Evidenziato che l'opera di sensibilizzazione, svolta dalla Amministrazione Comunale mediante colloqui verbali con gli esercenti, non è riuscita nell'intento di eliminare tali fenomeni di disturbo della quiete pubblica;

Ritenuto, pertanto, per l'effettuazione di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo o altri mezzi sonori per la diffusione di musica, da svolgersi all'interno e/o all'esterno di pubblici esercizi, di dover stabilire una delimitazione degli orari per assicurare un accettabile limite alle emissioni sonore, tale da non pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla L. n. 447/95, al D.P.R. n. 227/2011 e al Piano Comunale di Zonizzazione Acustica approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 21/12/2011.

Osservato, altresì, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro si deve tutelare la qualità della vita urbana nel rispetto delle esigenze di igiene e di quiete pubblica;

Rilevato che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico;

Visto il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 21/12/2011

Vista la Legge quadro sull'inquinamento acustico (L.447/1995)

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazioni dei valori minimi delle sorgenti sonore;

Visto il D.P.C.M.n.215 del 16 aprile 1999 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi:
1997

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997;

Ritenuto che l'attività di intrattenimento debba considerarsi integrativa rispetto alla attività principale esercitata dai pubblici esercizi e che eventuali abusi verranno sanzionati;

Preso atto delle modifiche apportate all'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, disposte con decreto legge 20 febbraio 2017 n.14, coordinato con legge di conversione 18 aprile 2017 n.48, come di seguito riportato:

Art. 50, al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

“Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’ urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e dell’ ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita, anche per asporto , e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

**Tutto ciò premesso,
ORDINA**

Per le attività di intrattenimento musicale autorizzate, comprese quelle effettuate da locali pubblici, secondarie ad attività di somministrazione di alimenti e bevande, quali piano bar, concerti musicali, attività musicali mixate con presenza di Dj, musica diffusa da impianti hi-fi, Karaoke, trattenimenti di svago vari sia dal vivo che con l'ausilio di mezzi sonori effettuati all' interno e all' esterno dei pubblici esercizi, le seguenti misure:

1. Le emissioni sonore non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore previsti dal “Piano Comunale di Zonizzazione Acustica in accordo con la materia di inquinamento acustico.
2. Lo svolgimento, sia all' interno che all'esterno degli esercizi pubblici, degli intrattenimenti musicali sopra elencati, è consentita secondo le seguenti modalità di orario:
DA LUNEDI' AI GIOVEDI' FINO ALLE ORE 23:00
IL VENERDI' E II SABATO FINO ALLE ORE 24:00
LA DOMENICA, e TUTTI I FESTIVI, FINO ALLE ORE 23:00
LA VIGILIA DEI GIORNI FESTIVI INFRA-SETTIMANALI, DAL LUNEDI' al GIOVEDI', FINO ALLE ORE 24:00

Il Comune, ai sensi dell'art.14, comma 2 della legge 445/1997, si riserva di effettuare controlli su tutto il territorio comunale. Il personale incaricato può accedere alle sedi di attività e agli impianti che costituiscono fonti di rumore e richiedere dati, informazioni e documentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

DISPONE altresì che

- Oltre agli orari sopra indicati e durante tutti i giorni della settimana, all' interno degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, la diffusione di musica, d'ambiente o di sottofondo, di semplice compagnia connessa allo svolgimento dell'attività principale di ristorazione ed effettuata con radio e TV, dovrà svolgersi senza alcuna diffusione all' esterno, fino all' orario di chiusura dell' esercizio, con volume contenuto ed udibile solamente ed unicamente all' interno dei locali, nel rispetto della normativa vigente in maniera di inquinamento acustico.
- E' fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi e/o loro gestori, di provvedere alla pulizia delle parti di vie pubbliche, circostanti i loro locali, ogni qualvolta effettuino attività di trattenimento.
- I titolari dei pubblici esercizi e/o loro gestori, , durante l'orario di apertura al pubblico, dovranno prendere tutte le misure necessarie al fine di limitare la rumorosità o il disturbo arrecato, all' ingresso, all'uscita e negli spazi di stazionamento dei clienti.

- Il Sindaco potrà concedere deroghe orarie alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni di forte richiamo, organizzate dall' Amministrazione Comunale o con il suo patrocinio. Per eventuali intrattenimenti musicali presso gli esercizi pubblici, i titolari o gestori dei locali, richiedenti deroga, dovranno inviare apposita richiesta con congruo anticipo (almeno 10 giorni) rispetto alla data dell'evento, per le opportune valutazioni.

SANZIONI

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori si applicheranno le seguenti sanzioni:

- Chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza, è punito con la sanzione da €. 25,00 a €. 500,00, con pagamento in misura ridotta pari a €. 200,00. In caso di ulteriore violazione nello stesso anno solare, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di €. 500,00.
- In caso di reiterate violazioni della presente ordinanza, emessa ai dell'art.50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, sarà disposta la comunicazione di inosservanza al Questore ai sensi dell'art.12 del D.L. 20/02/2017 n. 14 convertito in Legge n. 48 del 18/04/2017 al fine dell'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 gg. Ai sensi dell'art. 100 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza.

A tutte le Forze dell'Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

DISPONE

- La pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio
- La trasmissione della stessa a:
 - Stazione Carabinieri di Bagnolo Cremasco
 - Questura di Cremona
 - Prefettura di Cremona

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso:

- Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al TAR competente
- Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica

Dalla Residenza Municipale , 27 settembre 2022



Il Sindaco
Aldo Casorati